

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il **23 marzo 2021**.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

- Proroga per una durata massima di **13 settimane**;
- nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**;
- per i lavoratori in forza alla data del **23 marzo 2021**;
- **non è dovuto alcun contributo addizionale**.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- Proroga per una durata massima di 28 settimane;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
- per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
- non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine

- **dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021**;
- entro la **durata massima complessiva dei 24 mesi**;
- per un **periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta**;
- non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.

La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al **30 giugno 2021**.

Dal **1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021** è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell'Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nell'ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporta.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:

- possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di

svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;

- nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
- viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l'indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo scaricato da: <https://www.nucciconsulenza.it/2021/03/decreto-sostegni/>

©Copyright Studio Nucci - Consulenza del lavoro www.nucciconsulenza.it